



28516-13

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

- Sottosezione seconda -

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| Dott. Umberto | GOLDONI | Presidente |
| Dott. Luigi | PICCIALLI | Consigliere |
| Dott. Ettore | BUCCIANTE | Consigliere |
| Dott. Bruno | BIANCHINI | Consigliere rel |
| Dott.ssa Maria Rosaria | SANGIORGIO | Consigliere |

R. G. N. 4079/12

Cron. 28516

Rep. CU

c.c. 26/11/2013

**-OPPOSIZIONE A
SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 4079/12 proposto da:

- Comune di GREVE IN CHIANTI (c.f.)

In persona del Sindaco *pro tempore*, autorizzato al giudizio con delibera di Giunta n. 151/2011; rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Toccafondi e dall'avv. Fabio Piccioni, giusta procura in calce al ricorso; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Maccioni in Roma, via Corfinio n. 23

- Ricorrente -

contro

- Giuseppe DE LUCIA (c.f.)

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maresca e dall'avv. Samantha Valentini; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Pucci in Roma, largo Carlo Goldoni n. 47, come da procura in calce al controricorso, contenente ricorso incidentale

- Controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 3230/11 del Tribunale di Firenze depositata il 29 settembre 2011; non notificata .

franchese rel



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito l'Avvocato Fabio Pucci per il contro ricorrente, che si riporta agli scritti ;
dato atto della presenza del P.G. in persona del Dott. Rosario Giovanni Russo che conclude: "nulla osserva".

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO

Il Consigliere designato ha ritenuto d'avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 *bis* cpc:

"OSSERVA IN FATTO

- 1 – Giuseppe De Lucia propose impugnazione al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di contravvenzione del 17 aprile 2009 con il quale agenti della Polizia municipale del Comune di Greve in Chianti gli avevano contestato di esser transitato, alla guida del suo motocarro marca Piaggio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicasse l'interdizione al passaggio. A sostegno della impugnazione il De Lucia fece valere indicazione, nel verbale, della patente di guida anziché della Carta di Qualificazione del Conducente – in acronimo: C.Q.C.- con la paventata conseguenza che l'affievolimento del titolo abilitativo (*vulgo*: la perdita dei punti patente) avrebbe riguardato tale titolo e non già, come espressamente previsto all'art. 3.1 della circolare 14 aprile 2008 n.300 del Ministero dei Trasporti, il titolo abilitativo professionale.
- 2 – Il Giudice di Pace respinse il ricorso; il Tribunale di Firenze accolse invece l'appello del De Lucia ritenendo, al contrario del primo giudicante, che la erronea indicazione degli estremi della C.Q.C. nel verbale, lungi da concretizzare un emendabile errore materiale – incontestati restando gli altri elementi identificativi del trasgressore e della trasgressione – determinasse la nullità della contestazione.
- 3 – Ha proposto ricorso il Comune di Greve in Chianti per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque motivi; ha resistito il De Lucia con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.

Bianchini - 26



RILEVA IN DIRITTO

4 – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa indicazione della data in cui sarebbe stata pronunciata: la censura non appare fondata perché, dal corpo della decisione (“ *Quindi all’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con pronunzia del dispositivo*”: fol. secondo dell’atto) emerge che il giudice emise la decisione secondo il procedimento illustrato dall’art. 281 *sexies* cpc, con la conseguenza che la data della pronunzia era chiaramente ricavabile dalla lettura del verbale di udienza.

4 *bis* – Con il secondo motivo si assume l’omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi ex art. 342 cpc: il motivo non è delibabile in questa sede per carenza di specificità – ex art. 366 n.4 cpc- dal momento che, non essendosi riportato né il contenuto dell’appello avversario né quello della comparsa di risposta del deducente, è sottratto alla Corte ogni potere deliberativo in merito al dedotto vizio.

5 – Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200 codice della strada e 383 del regolamento di esecuzione dello stesso, dalla cui lettura si ricaverebbe che il mero errore materiale compiuto dall’agente accertatore non avrebbe potuto in alcun modo ledere il diritto di difesa del presunto trasgressore, a garanzia del quale il verbale viene redatto.

5.a – Il motivo è fondato in quanto , fermo restando che gli accertatori sono incorsi in un errore materiale nell’indicare il numero di patente di guida privata quale identificativo della C.Q.C. – da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d. punti patente, a norma del punto 3 e 3.1 della Circolare - 14/04/2008 - N. 300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – è altrettanto vero che la nullità del verbale è stata pronunciata pur essendo per il resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo – pur se viziato in un elemento formale, facilmente emendabile- a render edotto il conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo quanto più volte affermato in sede di legittimità (cfr. sul punto della funzione del

G. M. - 21



verbale di accertamento: Cass. Sez. II n. 924/2010; Cass. Sez. I n. 3536/2006; Cass. Sez. I n. 8939/2005; Cass. Sez. I n. 21007/2004)

5.c – E' altresì da aggiungere che pur volendo valorizzare, come fatto dal giudice del gravame, il disposto del punto 3.1 della Circolare 14/4/2008 “3.1 *Indicazioni sul verbale di contestazione** Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC e/o del CAP posseduto dal conducente. Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo. La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.”) al fine di sostenere che l'errore materiale in realtà si sarebbe trasformato in violazione della norma regolamentare di rango secondario , integratrice del precetto primario, rimarrebbe pur sempre la constatazione della inefficacia della violazione a invalidare l'intera attività di accertamento e contestazione della sanzione.

5.d – Non accettabile infine, a giudizio del relatore, è l'interpretazione delle *regulae juris* - art 200 c.d.s.; art. 383 reg. esec. c.d.s.- che è implicitamente sottesa alla decisione del giudice dell'appello: invero il Tribunale ha ritenuto che la errata indicazione del numero identificativo della patente personale del De Lucia nello spazio dedicato alla C.Q.C. ponesse i presupposti per la detrazione dei punti-patente dal primo titolo abilitativo e non già dal secondo: così argomentando però il giudice del gravame è incorso in tre errori logici: il primo consistito nel far rifluire con prognosi *ex ante* nel requisito di validità dell'accertamento una conseguenza del tutto ipotetica – e da ipotizzare solo in caso di improbabile errore reiterato, pur dopo l'inizio del presente procedimento- ; il secondo nel porre sullo stesso piano la sanzione principale – oggetto primario della contestazione

granchi ul



verbalizzata- con quella accessoria dell'affievolimento del titolo abilitativo; il terzo nel confondere l'interesse del De Lucia a far emendare l'errore formale - rispetto al quale il ricorso per l'annullamento del verbale si poneva, per quanto sin qui argomentato, come del tutto incongruo- con la fondatezza della contestazione sostanziale.

6 - L'esame degli altri due motivi del ricorso principale risulta assorbito dalla ritenuta fondatezza del mezzo che precede; da respingere, per le medesime ragioni, l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale il contro ricorrente si duole che siano state parzialmente compensate le spese del precedente grado di giudizio, pur essendo la questione di facile e pronta soluzione, così da far ritenere infondata la sussistenza di giusti motivi basati sulla "peculiarità della questione trattata".

7 - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni i ricorsi sono idonei ad esser trattati in camera di consiglio per esser quivi dichiarati: il ricorso principale, manifestamente fondato nei termini di cui sopra; quello incidentale, manifestamente infondato."

La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. ; il ricorrente ha depositato memorie.

I - Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il contenuto dell'indicata relazione.

II - Il ricorso principale va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettandosi l'opposizione al verbale di contravvenzione, liquidandosi le spese del procedimento di appello e del presente in conformità a quanto indicato nel dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

Franchini - 22



Accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto; rigetta il ricorso incidentale; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contravvenzione e condanna parte contro ricorrente al pagamento delle spese del giudizio innanzi al Tribunale che liquida in euro 1700,00 di cui euro 1000 per onorari ed euro 600,00 per diritti; nonché di quelle del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione della Suprema Corte di Cassazione.

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. 20 NOV 2013
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

francesca.campoli